REGOLAMENTO (CEE) N. 2818/72 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2761/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2762/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2763/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [3], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [4] in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2765/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo [5], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2766/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo [6], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2767/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore di paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli 1-24 della tariffa doganale comune [7], in particolare l'articolo 1,

considerando che, per l'insieme dei prodotti di cui ai regolamenti sopra citati, devono essere definite delle regole per quanto riguarda sia le condizioni nelle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari che la giustificazione di tale carattere e le modalità del suo controllo ; che è opportuno, a tale scopo, riprendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2862/71 del 22 dicembre 1971 [8] relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità per il periodo 1° gennaio 1972 - 31 dicembre 1972 ;

considerando che l'articolo 29 del regolamento n. 2862/71 sopra citato stabilisce una procedura di comunicazione dei fac-simili delle impronte dei timbri utilizzati dalle autorità governative competenti per il rilascio dei certificati di origine ; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, conviene semplificare tale procedura di comunicazione ;

considerando che alcuni paesi beneficiari non figuravano per il passato negli elenchi dei paesi beneficiari per il periodo 1° gennaio 1972 - 31 dicembre 1972 ; che conviene prevedere, di conseguenza, delle disposizioni transitorie per taluni prodotti originari di tali paesi ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, le norme del regolamento (CEE) n. 2862/71 del 22 dicembre 1971 restano in vigore, ad eccezione di quelle del suo articolo 29, per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo.

[1] GU n. L 296 del 30. 12. 1972.
[2] GU n. L 296 del 30. 12. 1972.
[3] GU n. L 296 del 30. 12. 1972.
[4] GU n. L 296 del 30. 12. 1972.
[5] GU n. L 296 del 30. 12. 1972.
[6] GU n. L 296 del 30. 12. 1972.
[7] GU n. L 296 del 30. 12. 1972.
[8] GU n. L 289 del 31. 12. 1971, pag. 11.

Articolo 2

I paesi beneficiari comunicano alla Commissione delle Comunità europee i fac-simili delle impronte dei timbri utilizzati dalle autorità governative competenti per il rilascio dei certificati di origine. La Commissione trasmette tali fac-simili alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 3

Le merci che soddisfano alle regole previste all'articolo 1, e che, dopo la data dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie siano spedite da un paese indicato negli elenchi qui allegati, o che si trovino a detta data in viaggio, in regime di deposito provvisorio, in regime di deposito doganale o in regime di zona franca, nella Comunità o nel paese beneficiario d'esportazione compreso negli elenchi sopra citati, possono essere ammesse nella Comunità, durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data sopra citata, al beneficio del regime tariffario preferenziale, purché vengano presentati ulteriormente ai servizi doganali della Comunità, nei termini fissati da questi ultimi, un certificato di origine modulo A, redatto a posteriori dalle autorità governative competenti del paese beneficiario d'esportazione compreso negli elenchi di cui sopra, e i documenti che comprovino il trasporto diretto.

Questa misura è limitata, per quanto riguarda i paesi indicati nell'allegato II, ai prodotti che, alla data del 31 dicembre 1972, non beneficiavano delle preferenze tariffarie all'importazione nella Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore in 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

ALLEGATO I

Bangladesh
Bhutan
Cuba
Isole Figi
Nauru
Oman
Samoa Occidentali
Swaziland
Tonga
—
Sikkim

ALLEGATO II

Afghanistan
Argentina
El Salvador
Thailandia
